

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5805 del 09/11/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>in</i> CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TIDONE AD USO AGRICOLO A VIGNETO IN LOC. LORENZASCO IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC) DITTA: AZIENDA AGRICOLA FRAVICA DI VITALI S.S. COD. SISTEB: PC18T0063
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6031 del 09/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TIDONE AD USO AGRICOLO A VIGNETO IN LOC. LORENZASCO IN COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE (PC)

DITTA: AZIENDA AGRICOLA FRAVICA DI VITALI S.S.

COD. SISTEB: PC18T0063

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
 - il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 8126 del 21/05/2018, del sig. Vitali Marco in qualità di contitolare dell'Azienda Agricola FRAVICA di Vitali S.S. (C.F.-P.IVA 00372760330), volta all'ottenimento della variazione alla concessione, rilasciata con determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po N° 18953 in data 31/12/2015, relativa all'utilizzo di area demaniale del torrente Tidone ad uso agricolo, al fine di poter impiantare un vigneto;
- la determinazione dirigenziale n° 18953 del 31/12/2015 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola FRAVICA di Vitali S.S.(C.F.-P.IVA 00372760330) la concessione all'utilizzo di area demaniale del torrente Tidone ad uso agricolo;

CONSIDERATO che la richiesta di impianto di vigneto costituisce variazione alla determinazione n. 18953 del 31/12/2015 sopra descritta;

PRESO ATTO:

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 19/09/2018 sul BURERT n° 299 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;

- della nota, assunta al prot. ARPAE n°9159 del 07/06/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso “nulla osta idraulico” favorevole con riferimento al precedente atto di concessione sopra citato;

DATO ATTO CHE la ditta richiedente:

- in data 13/06/2018 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- risulta in regola con il versamento dei canoni dovuti per il periodo di validità della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n° 18953 del 31/12/2015 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po ed altresì sino al 30/12/2019;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione di cui all'oggetto,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di sostituire integralmente l'atto di concessione 18953 del 31/12/2015 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po con il presente atto;
- b) di rilasciare sino al 31/12/2024 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, all'Azienda Agricola FRAVICA di Vitali S.S.(C.F.-P.IVA 00372760330), la concessione di area demaniale del torrente Tidone in località Lorenzasco in comune di Pianello Val Tidone identificata catastalmente:
 - sponda destra - mappale 133/parte del F° 3 del N.C.T. del comune di Pianello Val Tidone
 per una superficie complessiva di mq. 1500,00 da utilizzare per uso agricolo – vigneto, secondo la planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- c) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) di stabilire che il canone annuale è determinato in € 126,13 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC18T0063)
- anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile della SAC.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata all'azienda Agricola Fravica di Vitali S.S. (CF/P.IVA: 00372760330) con sede in n Loc. Fravica in Comune di Pianello , ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Tidone (sponda destra) in località Lorenzasco identificata catastalmente al Fg. 3 mappale 133/parte del NCT del comune di Pianello Val Tidone della superficie complessiva di mq. 1500 ad uso agricolo – vigneto.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- Mancato pagamento di due annualità di canone

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 126,13

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno ,fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 250,00 già versata in sede di rilascio della concessione originaria n° 18953 del 31/12/2015 del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, com-

prese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. E' a totale cura e onere del concessionario assicurarsi l'accessibilità delle aree suddette.

5) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 6

Prescrizioni di ordine idraulico contenute nella concessione n° 18953 in data 31/12/2015 rilasciata dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO (nulla osta ai soli fini idraulici assunto al prot. ARPAE n° 9159 del 07/06/2018)

- Ai sensi del T.U. 523/1904 art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 5,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 5,00 metri.
- Per l'uso agricolo si prescrive l'utilizzo secondo le normali pratiche agricole per la conservazione e valorizzazione del verde, attuate con metodi di coltivazione che escludono l'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci e gli altri presidi chimici, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinare di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna.
- Sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere, ancorché di carattere precario, in assenza di specifica autorizzazione dello scrivente Servizio;

- Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente;
- E' fatto divieto di porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo e del sottosuolo.
- Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO E' RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE



0 35 70 140 Meters

08/11/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.